



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0000287**
del 08/01/2019 ore 14:26:19
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 08 GEN. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecco
Via Parini n. 29
23900 Lecco**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 165/2018 – Aspetti sanzionatori applicabili alla violazione delle norme in materia di FPC

Con riferimento al Vostro quesito del 23.10.2018 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 12746 del 23.10.2018), con il quale si domanda, con il primo quesito, se vi siano ipotesi di "comprimibilità della sanzione prevista al comma 3 dell'art. 15 del Codice delle Sanzioni Disciplinari (censura) nelle ipotesi più favorevoli di cui al periodo 1 del primo comma dell'art. 9 del medesimo codice" e inoltre con il secondo quesito, se i commi 3 e 4 dell'art. 5 del Codice delle Sanzioni siano applicabili alle violazioni dell'obbligo di FPC di cui all'art. 15 del medesimo Regolamento, si osserva quanto segue.

Con riguardo al primo quesito, si rappresenta che l'art. 9, comma 1 del Regolamento recante il Codice delle Sanzioni Disciplinari stabilisce le circostanze attenuanti di cui il Consiglio di Disciplina deve tenere conto nell'applicazione delle sanzioni disciplinari. In particolare, la suddetta norma dispone che "In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, quando appare evidente l'errore in buona fede o quando l'iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell'iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta : a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi;....."

L'art. 15 del sopra indicato Codice, al comma 3, stabilisce che "Il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi minimi in ciascun anno, ovvero il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura".

Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge che le circostanze attenuanti sono applicabili solo ai casi in cui la sanzione da irrogare all'iscritto potrebbe consistere (nella misura minima) nella sospensione fino a sei mesi o (nella misura massima) nella radiazione.

La norma di cui all'art. 15, concernente le sanzioni conseguenti alla violazione dell'obbligo formativo, comporta, nel comma 3 sopra richiamato, che l'iscritto che non consegua il numero minimo di 20 FPC nel corso di ciascun anno, ovvero non consegua nel triennio i 9 crediti nelle materie obbligatoriamente previste, incorra in ogni caso nella sanzione della censura. Non si ritiene dunque applicabile a tale fattispecie quanto disposto dall'art. 9, comma 1.

Con riguardo al secondo quesito proposto, si precisa che l'art. 5 del Codice delle Sanzioni, il quale stabilisce in linea generale i casi ove sia applicabile la sanzione della censura, dispone al 3° comma che *"Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuta della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l'eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell'organo giudicante"*, e altresì, al 4° comma, che *"L'archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti"*.

Premesso quanto sopra, atteso che i suddetti commi 3 e 4 dell'art. 5 sono riferiti ai casi in cui possa essere ritenuta troppo gravosa la censura, laddove prevista, si ritiene che in linea generale tale norma sia applicabile a tutti i casi in cui è prevista l'applicazione di tale sanzione, ivi compreso l'art. 15 del medesimo Codice, il quale prevede che possa essere applicata la censura, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 3 sopra richiamato, anche in caso di conseguimento nel triennio di numero di crediti formativi superiore a sessanta ma inferiore a novanta.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

